

PEREQUAZIONE “SPEREQUATA”, DISPARITA’ FISCALE TFR E SECONDO

PILASTRO: QUESTIONI APERTE.

Il sistema della perequazione è un aumento delle pensioni che si applica ogni anno, a partire dal primo Gennaio, su tutte le pensioni, in base alla variazione del costo della vita, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla fine di ogni anno, viene stabilita la variazione percentuale, stimata in via provvisoria, da applicarsi, per l’anno in corso, sull’importo della pensione mensile. Con tale decreto, viene determinata anche la percentuale di variazione definitiva da applicare per l’anno precedente, in sostituzione di quella previsionale.

Per gli anni dal 1998 al 2000, vige la regola, stabilita dall’art. 59, comma 13, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che l’indice di perequazione delle pensioni “*non trovi applicazione per le fasce di importo superiori a cinque volte il trattamento minimo (INPS, incrementato della rivalutazione automatica – n.d.r.)*”. La normativa in esame, presenta, quindi, profili di incostituzionalità, in quanto fissa un criterio altamente discriminante e pregiudizievole, a danno di soggetti (*i pensionati*), appartenenti alla stessa categoria, nonché titolari di medesime situazioni soggettive.

Per l’anno 2007, vale, invece, la regola fissata da una più recente normativa, e, precisamente, dall’art. 1, comma 19, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, che stabilisce che “*per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa*”.

Da ciò discende che le pensioni di importo superiore ad € 3.539,72 non sono soggette, per l’anno 2008, a perequazione.

La normativa, così formulata, crea un’evidente disparità di trattamento tra soggetti appartenenti ad una medesima categoria (*i pensionati*) ed, in particolare, contrasta con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Altro tema di interesse è rappresentato dalla normativa del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

L’art. 19, comma 4-*bis* del TUIR, comma abrogato dall’art. 36, comma 23, del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, prevedeva che “*per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto (di lavoro), al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di cinquanta anni se donne e cinquantacinque se*

uomini, di cui all'art. 17, comma 1, lett a), l'imposta si applicasse con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto...omissis...".

La Corte di Giustizia della Unione Europea ha successivamente dichiarato che la differenza di trattamento prevista dall'art. 19, comma 4-*bis*, del TUIR, è una discriminazione fondata sul sesso.

È da rilevare, però, che i sostituti d'imposta erano tenuti ad applicare le previsioni agevolative del comma 4-*bis*, art. 19 del TUIR, per tutto il suo periodo di vigenza (periodo compreso tra il giorno 1 Gennaio 1998 e il 4 Luglio 2006).

Ne consegue che, sull'incentivo all'esodo corrisposto al lavoratore di sesso maschile, con un'età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni, il sostituto d'imposta era tenuto ad operare la ritenuta alla fonte sulla base di una aliquota del TFR piena e non ridotta del cinquanta per cento.

In virtù della riconosciuta applicazione del comma 4-*bis* dell'art. 19 del TUIR, opera, di fatto, una discriminazione di tipo sessuale tra uomo e donna, in contrasto con il fondamentale principio di uguaglianza *ex art.* 3 della Costituzione.

Infine, vi è l'annosa questione della mancata costituzione del fondo pensione per i pubblici dipendenti (il c.d. "Secondo Pilastro").

Attraverso l'entrata in vigore del D. Lgs. 5 Dicembre 2005, n. 252, intitolato "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*" (pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. del 13 Dicembre 2005 n. 289), è stata compiuta un'ampia rivisitazione della disciplina in materia di previdenza complementare.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del succitato Decreto, le disposizioni ivi contenute sarebbero dovute entrare in vigore dal giorno 1 Gennaio 2008, salvo, poi, la previsione dell'art. 1, comma 753, della L. 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria del 2007), che ne ha anticipato gli effetti al giorno 1 Gennaio 2007.

L'art. 23, comma 6, del D. Lgs. n. 252/2005, precisa che, "*fino all'emanazione del Decreto Legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni...omissis...si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa*".

L'applicazione della disciplina, previgente al D. Lgs. n. 252/2005, arreca un pregiudizio a danno dei dipendenti pubblici, verso i quali non trovano applicazione le norme introdotte dal succitato Decreto.

E, mentre per i lavoratori privati vige la nuova disciplina (che prevede, per esempio, l'equiparazione tra le "varie forme pensionistiche complementari" per consentire la possibilità di adesione del lavoratore ad un fondo pensione, attraverso il conferimento del TFR, che avverrà in maniera tacita, se, nel termine di sei mesi dalla prima assunzione o dalla data di entrata in vigore della normativa, il lavoratore non comunicherà al proprio datore di lavoro la propria volontà contraria), ai lavoratori pubblici continuerà ad applicarsi il D. Lgs. n. 124/1993.

La mancata costituzione dei fondi pensione è illegittima e causa un evidente danno al dipendente pubblico, il quale si vede privato della possibilità di accedere a questa forma di previdenza complementare, trovandosi, sostanzialmente, in una situazione di "inferiorità", rispetto al dipendente privato, in quanto, a differenza di quest'ultimo, non può accedere ai necessari mezzi, quali sono i fondi pensione, per poter *perequare* il proprio trattamento pensionistico, ormai notevolmente ridotto, a seguito dell'entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. riforma Dini).

In particolare, appare evidente il contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione, essendo disattesi i fondamentali "*principi di proporzionalità della pensione e di adeguatezza della stessa*", nonché con il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Articolo redatto a cura degli Avv.ti G. Guido LA MATTINA e Luca RUFINO